

REGOLAMENTO
per l'utilizzo delle aree private,
soggette a servitù di uso pubblico ed adibite a parcheggio

Art. 1

Individuazione

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di aree private con servitù di uso pubblico, situate nel territorio comunale, ed adibite a parcheggio per mezzi di trasporto.
2. Le suddette aree sono assimilate, a tutti gli effetti, alla strade, come definite dall'art.2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Leg. n.285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
3. Le aree interessate dal presente regolamento sono quelle la cui destinazione a parcheggio deriva da convenzione urbanistica, concessione edilizia od atto unilaterale d'obbligo.
4. L'elencazione e la gestione delle aree è suscettibile di aggiornamento mediante provvedimento di Giunta Comunale, in relazione alla realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G..

Art. 2

Destinazione d' uso

1. Le aree di cui al presente regolamento sono destinate a sosta non superiore a tredici ore di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli, fatti salvi i casi di deroga successivamente regolamentati.
2. La sosta di velocipedi è consentita solo in caso di presenza degli appositi impianti di stallo.

Art. 3

Orari

1. Ferme restando le disposizioni eventualmente contenute negli atti già formalizzati elencati dall'art. 1 comma 3, le aree in questione devono rimanere accessibili al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi.
2. Viene consentita la chiusura degli accessi, in orario di apertura al pubblico, su apposita autorizzazione da richiedersi al Comando di Polizia Municipale e rilasciata entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
3. Il rilascio di autorizzazioni di chiusura in deroga all'uso pubblico è consentita per le seguenti motivazioni:
 - a) incolumità pubblica;
 - b) installazione di ponteggi e cantieri;
 - c) interventi di manutenzione straordinaria.
4. L'orario di apertura al pubblico delle aree in questione può essere esteso, anche per particolari periodi o singole manifestazioni, mediante provvedimento di Giunta Comunale, valutate le attività prevalentemente svolte nell'immobile principale e fatti salvi i limiti contenuti nelle convenzioni già stipulate.

Art. 4

Segnaletica

1. Agli accessi delle aree private con servitù di uso pubblico adibite a parcheggio deve essere posta apposita segnaletica verticale ed orizzontale di indicazione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs.n. 285/1992, riportante le modalità e gli orari di possibile utilizzo.
2. L'installazione e la manutenzione di detta segnaletica è a carico del Comune.

Art. 5

Tariffa

1. La tariffa da applicarsi per l'utilizzo delle aree, appositamente delimitate, ove siano installate le

relative attrezzature automatiche di riscossione, è pari a quella applicata per parcheggio regolamentato su area demaniale.

2. Le tariffe sono determinate annualmente con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 6

Uso privato

1. Con provvedimento di Giunta Comunale possono essere riservate, in misura non superiore al 25% della superficie, apposite zone di parcheggio, all'interno delle aree in questione, utilizzabili esclusivamente dagli occupanti degli edifici di cui l'area risulta pertinenza o accessione.

Art. 7

Arredo Urbano

1. Il Comune si riserva la facoltà di interventi di arredo urbano ed installazione di apposite attrezzature (rastrelliere, stalli, parchimetri, etc.) sulle aree in questione, al fine di migliorarne le condizioni di fruibilità.

Art. 8

Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a parcheggio, delle attrezzature per la sicurezza, ove eventualmente presenti, nonché dell'illuminazione, è a carico del proprietario. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature installate e dell'arredo urbano collocato nelle medesime aree da parte dell'Amministrazione comunale rimane a carico di quest'ultima.

Art. 9

Utilizzo

1. L'utilizzo degli spazi di parcheggio sulle aree in questione è consentito liberamente al pubblico negli orari e con i termini di cui ai precedenti articoli.

2. La sosta viene regolamentata da apposita segnaletica ed è consentita mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

a) con o senza disco orario, gratuitamente, salvo i limiti temporali di sosta;

b) con parchimetri a pagamento;

c) mediante riscossione a mezzo di apposito agente autorizzato.

3. I limiti temporali e le modalità di riscossione della tariffa di parcheggio sono determinati con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 10

Lottizzazioni

1. Non rientrano fra le aree il cui uso è disciplinato dal presente regolamento gli spazi adibiti a parcheggio previsti nei piani di lottizzazione in quanto considerate, a tutti gli effetti, aree pubbliche.

Art. 11

Controllo e Sanzioni

1. Il controllo sul rispetto del presente regolamento è demandato al Comando di Polizia Municipale. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono determinate dal Comando di Polizia Municipale nel rispetto dei limiti previsti dal Codice della Strada, approvato con D. Lgs. N. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992.